



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Organismo di Mediazione

“ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & RISOLUZIONE CONFLITTI SRL”

Iscritto al n. 971 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (PDG del 27/11/2012)

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 1 – Definizioni, ambito di applicazione, durata e sede

1. Ai fini del presente regolamento, per Organismo di mediazione si intende l'ente costituito dalla “Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti S.r.l.”, per la gestione amministrata delle procedure di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, del DM 180/2010 e successive modifiche.
2. Per mediazione si intende l'attività svolta da un professionista, terzo imparziale e competente, finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, su concorde richiesta delle parti.
3. Il mediatore è la persona fisica chiamata a svolgere, in forma individuale o collegiale, l'attività di mediazione all'interno dell'Organismo di cui al presente articolo.
4. In conformità agli articoli 1, 2, 5 e 19 del D.lgs. 4 aprile 2010, n. 28, il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti di mediazione instaurati innanzi all'organismo della Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti S.r.l.
5. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.
6. Il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi comunicate ed accreditate al Ministero di Giustizia. La sede del procedimento di mediazione può essere modificata con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

II. – GLI ORGANI DELL'ORGANISMO

Art. 2 - Il Responsabile

Il Responsabile dell'organismo di mediazione, svolge i compiti a lui assegnati dalla legge e dal presente regolamento e vigila sull'organizzazione dell'attività del servizio di mediazione, con la collaborazione del personale della Segreteria.

Art. 3 - La Segreteria

La Segreteria amministra il servizio di mediazione sotto la direzione del Responsabile dell'Organismo.

Tutto il personale appartenente al servizio di Segreteria deve essere imparziale e non svolgere attività di consulenza sul merito delle controversie.

La Segreteria predispone un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, che contiene le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, eventuali mediatori ausiliari o co-mediatori, l'eventuale nomina di un esperto, la durata del procedimento e il relativo esito.

La segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'annota nell'apposito registro, predisponendo altresì un singolo fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La segreteria inoltre verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento entro la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione, prima della prosecuzione della procedura di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 28/2010.

La Segreteria comunica in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- a) alla parte istante la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti la domanda di mediazione;
- c) comunica a tutte le parti del procedimento il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione.
- d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs., il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs.
- e) Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
- f) I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Su richiesta di parte, la Segreteria attesta, per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati al solo mediatore, solo dopo aver aderito al procedimento o previa autorizzazione dell'istante.

La Segreteria, sotto la vigilanza del Responsabile dell'Organismo di Mediazione è tenuta a custodire in apposito fascicolo registrato con un numero di individuazione progressivo nell'ambito del registro, cartaceo e informatico, degli affari di mediazione per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.

III- Il mediatore. Criteri e modalità di nomina. Tirocinio. Sostituzione del mediatore.

Art. 4 - Il mediatore. Il co-mediatore ed il mediatore ausiliario.

Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella composizione amichevole della stessa. Egli non può esercitare diritti o assumere obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore è individuato tra i nominativi inseriti nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, iscritti con provvedimento del Responsabile. Le parti possono sempre individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco dell'Organismo.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento nel rispetto della normativa vigente e non potranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico allegato al presente regolamento.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione, salva la possibilità, ove necessario di farsi assistere, da uno o più co-mediatori o mediatori ausiliari, nominati dal Responsabile, e scelti tra i mediatori del medesimo Organismo.

Art. 5 – Tirocinio assistito.

L'Organismo si adopera, ove possibile, per consentire a tutti i mediatori iscritti, dando la precedenza ai propri iscritti di poter svolgere gratuitamente il tirocinio previsto dal DM n. 145/2011. Tuttavia, i mediatori possono svolgere il tirocinio presso qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto al Ministero di Giustizia.

Il tirocinio consiste nell'osservare l'operato del mediatore che sta conducendo la procedura, senza interferire in alcun modo.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui è tenuto il mediatore e sottoscrive un'apposita dichiarazione in relazione all'intero procedimento cui assiste.

Prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, la presenza dei tirocinanti è comunicata alle parti ed al mediatore. Della presenza dei tirocinanti viene dato atto nel verbale.

Art. 6 – Criteri e modalità di nomina del mediatore

Il mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo.

Per ciascun mediatore è conservato, sotto la vigilanza del Responsabile, un fascicolo contenente il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso e le schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Il Responsabile predispone, tramite la segreteria, una scheda, anche su supporto informatico, relativa alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, alla partecipazione a corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche e modelli di mediazione. Il mediatore annualmente dovrà provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile, valutati il curriculum vitae del mediatore (tipologia di laurea, formazione professionale, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione, ecc.) e l'oggetto della mediazione, individua il mediatore più adeguato per la gestione della singola controversia.

L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'organismo. Il Responsabile valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche

alla tipologia di conflitto (ad esempio multiparte, rapporti familiari rilevanti, ecc.) e al livello di conflitto raggiunto tra le parti.

Qualora il Responsabile individui più professionisti ugualmente idonei in base ai criteri sopra citati, oppure si tratti di controversie rientranti in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, si procederà alla nomina secondo il criterio della turnazione, avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno in corso, sia al valore delle procedure precedentemente assegnate. In tutti i casi, il Responsabile valuterà anche il continuo aggiornamento del mediatore.

Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

All'atto dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, secondo la formula di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

L'associazione Equilibrio si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per i singoli affari di mediazione, ai sensi dell'art. 7 comma c, del DM 180/10.

Art. 7 - Nomina di un esperto

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze, diverse da quelle possedute dal mediatore nominato, non sia possibile nominare uno o più co-mediatori e la natura o l'oggetto della controversia lo renda necessario, potrà essere nominato un esperto, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 28/10.

Alla relativa nomina provvede il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria. La nomina è subordinata al consenso delle parti e all'impegno sottoscritto da almeno una di esse a sostenerne gli oneri. Il compenso dei consulenti tecnici viene determinato secondo le tariffe professionali esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8 – Sostituzione del mediatore

Qualora il mediatore nominato non possa svolgere il proprio incarico in modo imparziale, dovrà informare immediatamente il Responsabile dell'Organismo che provvederà alla sua sostituzione.

Le parti possono richiedere al Responsabile dell'organismo, congiuntamente e per giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile, valutata la questione, adotterà il provvedimento di sostituzione nei casi in cui ritenga sopravvenuta l'inidoneità.

Il Responsabile dell'organismo provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questo, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e adeguatamente motivata, che dovrà essere formalmente accettata dal Responsabile stesso.

IV – LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Art. 9 - Domanda di mediazione



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

La procedura di mediazione può essere attivata su istanza di parte, anche sulla base di un'apposita clausola contrattuale, o disposta dal giudice, e nei casi in cui la normativa disponga l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

La domanda di mediazione può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione, di cui all'allegato 2) al presente regolamento, o in forma libera.

La domanda di mediazione deve contenere:

- a) l'individuazione dell'Organismo di Mediazione, ritenuto dalla parte istante territorialmente competente;
- b) i dati identificativi delle parti, in modo da consentirne le comunicazioni e se richiesti dalla legge, o comunque nominati, dei loro avvocati ed eventuali consulenti;
- c) l'oggetto della controversia, precisando se si tratta di un'ipotesi ex art. 5, comma 1 bis e 2;
- d) le ragioni della pretesa;
- e) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni;
- f) se la mediazione trae origine di una clausola contrattuale, alla domanda sarà necessario allegare una copia della stessa;
- g) qualora si tratti di mediazione disposta dal Giudice, la parte dovrà allegare copia del relativo provvedimento;
- h) la domanda potrebbe contenere anche l'eventuale dichiarazione dell'istante di sostenere per intero i costi del procedimento;

Il valore della controversia sarà determinato in base ai criteri indicati dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000 e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo terrà in sospeso la domanda e inviterà la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali, ma dove necessario ognuno dovrà essere assistito da un proprio legale.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro del mediatore con le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data, ora, luogo del primo incontro e nominativo del mediatore, e invia alle parti la domanda di mediazione.

La Segreteria comunica inoltre alle altre parti, la data, ora e luogo del primo incontro e il nominativo del mediatore individuato, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

L'istante, oltre all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo a effettuare le comunicazioni alla controparte.

Il Responsabile dell'Organismo vigila sull'esecuzione delle comunicazioni successive e sull'operato della segreteria.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Art. 10 – Il primo incontro di mediazione

Una volta ricevuta la domanda di mediazione, la Segreteria dell'Organismo organizzerà un primo incontro di mediazione, al quale dovranno partecipare le parti personalmente, e nei casi previsti dalla legge, i loro avvocati.

La partecipazione per il tramite di rappresentanti, diverso dal legale che assiste, è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante, diverso dal legale che assiste, munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta. In caso di presenza del solo legale, il verbale di mediazione darà atto che il legale è presente sia in assistenza sia in rappresentanza della parte.

Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge.

Nelle mediazioni di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs. 28/10 al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare assistite da un avvocato.

Nelle mediazioni c.d. volontarie, le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato e in questo caso i legali potranno intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Durante il primo incontro il mediatore chiarirà alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. In seguito, il mediatore inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Verificata la volontà delle parti di proseguire la mediazione, il mediatore pianificherà la modalità di svolgimento della procedura e le parti dovranno corrispondere le indennità previste nella tabella delle "Tariffe di mediazione" colonna III. Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte.

Qualora le parti decidessero invece di porre termine alla procedura di mediazione durante il primo incontro, il procedimento si concluderà con un verbale di mancato accordo e le parti non dovranno corrispondere alcun compenso (ad eccezione delle spese di avvio, già corrisposte e che sono da ritenersi propedeutiche al servizio, nonché le spese vive dovutamente documentate).

La Mediazione si svolgerà nelle sedi dell'ODM Associazione Equilibrio comprese quelle in convenzione. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore il Responsabile dell'Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.

In questo caso, il mediatore verbalizzerà esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione potrà essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono un apposito verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

Il verbale di mancata prosecuzione o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore dell'Associazione Equilibrio diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

Art. 11 - Procedimento di mediazione

Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, e condurrà la mediazione, compreso il primo incontro, senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente, nel modo che ritenga più adeguato.

Alcune fasi della procedura possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza, conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, per lo svolgimento delle mediazioni telematiche.

All'esito di ogni incontro, il mediatore procede alla redazione di un verbale in forma sintetica, dando eventualmente atto delle sole questioni procedurali.

Art. 12 - La proposta di conciliazione

Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 28/10.

La proposta di conciliazione potrà essere formulata anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino a quel momento la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendano offrire al mediatore proponente;

Il mediatore depositerà la proposta presso la Segreteria dell'Organismo che la comunicherà alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione.

Le parti faranno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento o in relazione ai quali la parte abbia conferito espressa autorizzazione.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b- in caso di mancata adesione o partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- c- qualora ritenga di non avere sufficienti elementi per formularla.

Art. 13 – La conclusione del procedimento di mediazione

Il mediatore dichiara concluso il procedimento di mediazione e redige apposito verbale:

- a) qualora l'assenza di una delle parti al primo incontro di cui all'art. 10 del presente regolamento, non consenta la prosecuzione della procedura;
- b) quando, in seguito al primo incontro di mediazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, le parti comunichino la loro volontà di non voler proseguire la mediazione;
- c) quando le parti raggiungono un accordo;

- d) quando le parti aderiscono, anche separatamente, alla proposta formulata dal mediatore;
- e) qualora almeno una delle parti non aderisca alla proposta formulata dal mediatore;
- d) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti;
- e) quando le parti non raggiungano un accordo.

Nel caso di procedimenti con più parti, la mancata partecipazione di una di esse non impedisce necessariamente la prosecuzione fra quelle che intendono aderire. Il mediatore ne darà atto nel verbale dell'incontro.

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il mediatore certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. In ogni caso, il verbale è redatto in tanti originali quanti sono le parti partecipanti al tavolo della mediazione.

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo, di cui all'allegato 5).

Art. 14 – Mediazione Telematica

L'incontro di mediazione da remoto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento dell'Organismo di Mediazione, in quanto compatibili, si svolge mediante collegamento telematico tra il mediatore, le parti ed i loro difensori, attuato tramite apposita piattaforma.

Le parti, previamente, dovranno aver manifestato il loro consenso all'incontro di mediazione da remoto.

In particolare, le parti ed i loro difensori dovranno garantire di:

- essere dotati degli strumenti informatici idonei alla partecipazione alla videoconferenza ed alla possibilità di sottoscrivere in forma digitale o in forma grafica documenti informatici;
- essere in grado di utilizzare efficacemente la piattaforma;
- collegarsi da un luogo che garantisca la riservatezza, con divieto di registrare audio o video dell'incontro;

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web www.aequilibriosrl.it, previa registrazione.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una username ed una password personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste.

L'Associazione Equilibrio si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso, le informazioni fornite e il ripristino del servizio con salvataggio dei dati acquisiti, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Associazione Equilibrio non può essere considerata



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie username e password personali.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<https://www.aequilibriosrl.it>" – "Registrazione per mediazioni telematiche". (dominio di secondo livello a piena titolarità dell'Organismo).

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.

Infine, in caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla piattaforma telematica. Il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

Il mancato collegamento della parte e/o del difensore entro 15 minuti dall'orario di inizio della videoconferenza, in assenza di comunicazioni che segnalino un legittimo impedimento, sarà considerato come assenza all'incontro di mediazione.

Il mediatore, in presenza di oggettive difficoltà tecniche di collegamento tra i partecipanti alla videoconferenza, tali da inibire l'effettività dell'incontro di mediazione, dichiara l'impossibilità dell'incontro in videoconferenza, vi pone termine, rinviando ad altra data e redige verbale dell'incontro da lui sottoscritto, attestante tali circostanze; verbale che sarà trasmesso ai difensori delle parti.

Il mediatore, collegato da remoto, da luogo che garantisca la necessaria riservatezza, redige il verbale dell'incontro sul suo computer ed avrà la possibilità di mostrarne il contenuto mediante condivisione dello schermo (share screen).

Le parti collegate hanno la possibilità, su autorizzazione del mediatore, a loro volta di condividere lo schermo o interagire con scritti in chat.

Al termine dell'incontro, il verbale dell'incontro di mediazione e/o l'accordo sarà trasmesso dal mediatore alle parti ed ai difensori delle parti mediante la piattaforma oppure posta elettronica o PEC; costoro provvederanno a ricevere il testo del verbale e/o accordo quale file informatico in formato PDF. Le parti ed i difensori dotati di firma digitale sono tenuti a sottoscriverlo digitalmente in modalità PADES; le parti prive di firma digitale dovranno apporre un segno grafico in calce al file PDF (o mediante scansione di documento analogico o, preferibilmente, mediante utilizzo di programmi PDF editor – reperibili gratuitamente per ogni piattaforma software: a titolo di esempio per PC Foxit Reader, ecc; per smartphone Android o iOS, "Firma digitale manoscritta PDF" ecc.) e restituirlo nella medesima forma. Al fine di ottenere un unico documento informatico, accompagnato dalle firme digitali dei difensori e, infine, del mediatore, il documento informatico PDF dovrà essere trasmesso e firmato in modo sequenziale come segue:

prima devono firmare le parti che appongono firma grafica (scansionata o disegnata) e successivamente i difensori che firmano digitalmente;

il mediatore, dunque, invia il file PDF alla Parte 1 che sottoscrive e lo reinvia al mediatore, il quale lo invia alla Parte 2, e così via;

dopo aver raccolto le firme delle parti il mediatore invierà il file ai difensori che firmeranno dopo le parti anche in segno di certificazione della sottoscrizione della parte;

ultimo firma digitalmente il mediatore.

Il documento informatico sottoscritto (verbale e/o accordo) viene trasmesso dal mediatore via email alla segreteria dell'Organismo di Mediazione che ne cura la conservazione ed il rilascio di duplicati informatici secondo il regolamento.

La richiesta di utilizzare la mediazione online dovrà essere espressa alla presentazione della stessa domanda di mediazione o nella dichiarazione di adesione.

Le richieste all'utilizzo della modalità in videoconferenza per le mediazioni in corso dovranno pervenire alla segreteria, la quale verificherà la disponibilità di tutte le parti a tale modalità, ovvero durante l'incontro di mediazione, verrà scritto sul verbale che "l'incontro successivo su autorizzazione di tutte le parti si svolgerà in modalità telematica".

L'opzione di svolgere le procedure di mediazione con sessioni in videoconferenza e/o firma digitale è valida per tutte le procedure. Si applica infatti:

- alle mediazioni in corso in modalità tradizionale (con primo incontro già svolto di persona presso l'Organismo e conclusosi con la dichiarazione di prosecuzione della mediazione);
- alle mediazioni in corso in modalità telematica;
- alle mediazioni già avviate e in attesa di primo incontro;
- alle mediazioni da avviare (domande nuove).

Nel caso in cui tutte le parti comunichino il loro consenso prima della data fissata per l'incontro in presenza:

- La segreteria avverte il mediatore
- Viene fissata la data e l'ora della videoconferenza
- La Segreteria comunica la data alle parti ed avvocati allegando il link per la videoconferenza, come sopra specificato nel protocollo.

MODALITA' MISTA

- L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla firma dell'accordo, o singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro/i di mediazione;
- Il servizio di Mediazione On-Line è sempre ammesso con il consenso delle parti, sia quando tutte le parti ed il mediatore abbiano accesso al servizio dalle postazioni collocate nelle loro sedi, residenze o domicili, sia nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite la Stanza di Mediazione On-Line e le altre parti partecipino all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

PRIMO INCONTRO

Qualora, a seguito della regolare convocazione:

- a) pervenga alla Segreteria espressa dichiarazione di non adesione della/e parte/i invitata/e, il primo incontro potrà essere svolto online previo consenso della parte istante;
- b) non pervenga alla Segreteria alcun riscontro della/e parte/i invitata/e, il primo incontro dovrà essere svolto in presenza presso l'Organismo, non potendosi escludere l'adesione al momento dell'incontro.

PROSECUZIONE

Allorchè la prosecuzione della mediazione sia stata formalizzata ed il pagamento delle indennità assolto, mediatore, parti ed avvocati potranno decidere di proseguire gli incontri di mediazione in modalità online ovvero in presenza fisica, secondo le esigenze della procedura, anche alternando le due modalità. Di ciò dovrà essere dato atto a verbale.

IDENTIFICAZIONE DEI PRESENTI E RISERVATEZZA

La partecipazione all'incontro di parti, avvocati e eventuali terzi è subordinata alla tempestiva trasmissione via email al mediatore delle scansioni dei documenti di chi parteciperà ed i relativi poteri.

Nessun'altra persona potrà partecipare in alcuna forma alla procedura senza identificazione e senza il preventivo consenso delle parti e del mediatore.

A verbale dovrà essere ribadito che:

“l'incontro avviene mediante conferenza online con il consenso delle parti tramite l'uso di stanze virtuali e il mediatore darà atto a verbale che il presente incontro vale ai sensi degli artt. 5 e 8 D.lgs. N.28/2010”. All'inizio di ciascun incontro il mediatore deve ricordare il vincolo della riservatezza e chiedere a tutti i partecipanti di dichiarare che nei locali da cui essi trasmettono non vi sono altre persone in ascolto e che la sessione non viene registrata.

Tali dichiarazioni vanno riportate a verbale: es.:

“Il mediatore ricorda alle parti che la presente sessione in videoconferenza siccome parte della procedura di mediazione è soggetta a riservatezza e ricorda il contenuto degli artt. 9 e 10 del D.lgs. n.28/10”. Le parti dichiarano che oltre ad esse nessun altro è presente nella stanza, in cui si trovano e nessuno può ascoltare il contenuto della presente videoconferenza, né la videoconferenza verrà in alcun modo registrata, neppure in parte”.

Art. 15 – Obblighi di riservatezza

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato, tranne la volontà delle parti in seguito all'invito formulato dal mediatore di voler proseguire o non proseguire la mediazione, ma in questo caso senza indicazione delle relative motivazioni.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso dello stesso. A tal fine tutti soggetti presenti agli incontri di mediazione sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di riservatezza.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, i co-mediatori o ausiliari, gli esperti, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e per ciascuna parte agli atti depositati nella propria sezione separata.

La Segreteria non accetta, in generale, il deposito di atti in originale ma gli stessi dovranno essere depositati in copia semplice.

Art. 16 – Responsabilità delle parti.

E' di esclusiva responsabilità delle parti:

- il contenuto dell'istanza di mediazione con: l'indicazione dell'oggetto, della natura della controversia e delle ragioni della pretesa, la proponibilità con riferimento al criterio di competenza territoriale per l'individuazione dell'Organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o comunque, oggetto di mediazione;
- l'indicazione dei soggetti nei cui confronti viene presentata la domanda, anche in relazione ad un eventuale litisconsorzio necessario;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- l'indicazione del valore della controversia;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura;
- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni o preclusioni che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante;
- ogni altra dichiarazione fornita all'Organismo o al mediatore, dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura, in aggiunta all'Organismo, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Nelle procedure di cui all'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/10, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l'assistenza di un avvocato, l'Organismo di mediazione della Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti S.r.l., si intenderà esonerato da ogni responsabilità in ordine all'eventuale disapplicazione del D.Lgs. 28/10. Anche ai fini del relativo tariffario, la procedura si intenderà quindi proseguita su base esclusivamente consensuale.

V – SPESE DI AVVIO E INDENNITA' DEL SERVIZIO

Art.17 Spese di avvio e spese di mediazione

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le *spese di mediazione*.

Le spese di avvio, da intendersi come **spese a copertura della gestione amministrativa**, sono dovute dalla parte istante nel momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione, in ogni caso prima della data fissata per il Primo incontro.

La parte istante dovrà sempre provvedere al pagamento delle spese amministrative di avvio, per la convocazione del primo incontro, quando previsto, anche nel caso di mancata partecipazione della o delle parti convocate.

Le spese di mediazione comprendono il compenso per l'intera gestione della procedura e l'onorario del mediatore, indipendentemente dal numero di incontri svolti, e sono dovute da entrambe le parti, qualora decidano durante il primo incontro di proseguire con la mediazione, indipendentemente dall'esito finale della procedura, dal numero di mediatori e ausiliari nominati.

L'importo delle spese di mediazione è determinato sulla base del tariffario allegato al presente regolamento e da corrispondere con le modalità indicate.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano un'unica parte.

I verbali del procedimento di mediazione, compreso quello di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/10, sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.

Art.18 Cancellazione dell'Organismo

Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal Registro non hanno effetto sui procedimenti in corso.